

SENTENZA N.2211/2010

Data deposito 23/12/2010

R.N.R. n.6657/2006

R.G. n.599/2010

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Cristina Lampis, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

*******, residente in Brescia, via *****;**

LIBERA - CONTUMACE

IMPUTATA

A) del reato di cui all'art. 44 comma 1 lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, per avere in qualità di proprietario e committente, in assenza di concessione edilizia ed in zona vincolata, realizzato:

1. basamento di fondazione in calcestruzzo armato delle dimensioni mt 9,00 x 12,00 e il posizionamento di un container delle dimensioni mt 9,00 x 2,50;

B) contravvenzione di cui all'art. 181 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, per avere nelle qualità sopraccitate, realizzato le opere di cui al capo A), in zona sottoposta a vincolo per effetto dell'art. 142, del

D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, senza l'autorizzazione paesaggistica.

Accertato in località Mussera agro di Sarroch il 26.04.2006

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero, condanna alla pena di mesi due di arresto e 25.000,00 euro di ammenda.

La Difesa, assoluzione con formula ampia; in subordine minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP a seguito di opposizione a decreto penale di condanna ***** è stata chiamata a rispondere dei reati specificati in epigrafe.

Revocato il decreto penale di condanna, il processo è stato istruito in contumacia dell'imputata (non comparsa, benché ritualmente citata, senza addurre alcun legittimo impedimento) con la prova testimoniale richiesta dalle parti, con esame del consulente tecnico a difesa e con produzioni documentali.

*

Nell'aprile del 2006, personale della Polizia Municipale di Sarroch (fra i quali l'agente *****), escusso all'udienza del 28.9.2010) - impegnata in azione di prevenzione degli abusi edilizi - eseguiva in località Mussera dell'agro di quel comune un sopralluogo, riscontrando attività edilizia all'interno di un lotto ("*...ci siamo affacciati in questo cancello...si notava una persona che si trovava a fianco con del materiale depositato su un basamento in calcestruzzo armato...su questo basamento erano presenti...parecchi mattoni, della sabbia, del cemento e, comunque, era evidente che si stava per iniziare qualcosa di edilizio...*").

Il teste ha aggiunto:

di aver verificato che l'intestatario dell'utenza ENEL posizionata sul lotto (era presente un contatore per l'energia elettrica) risultò essere l'odierna imputata *****; che nel corso dell'accesso sul luogo vennero scattate le fotografie allegare agli atti; che la ***** non risultava titolare di alcuna concessione edilizia ovvero di autorizzazione paesaggistica legata alla presenza di vincolo nella zona interessata dalle opere (ex art. 142 D.Lgs n. 42 del 2004); che nei confronti della ***** venne emessa ordinanza di demolizione delle opere di cui trattasi, provvedimento rimasto inottemperato ancora alla data del 25 settembre 2010 (al riguardo il teste ha prodotto dei rilievi fotografici realizzati in tale data).

Quanto all'epoca di realizzazione del basamento in calcestruzzo e di collocazione del container (dal teste indicato in una struttura costituita da pilastri in ferro, pannelli e tetto in lamiera, posta a ridosso della base in calcestruzzo, come si ricava dai rilievi fotografici relativi al sopralluogo del 26.4.2006), il ***** ha dichiarato di non essere in grado di poterlo indicare; ed invero, considerata la fitta vegetazione insistente all'interno del lotto, la presenza del basamento non era facilmente evincibile mentre certamente egli aveva notato il container sin dall'inizio del suo servizio presso il Comune; poiché la zona era costantemente monitorata, la presenza del materiale edilizio poteva invece dirsi recente e risalente a non più di dieci giorni dal sopralluogo.

Sull'epoca di realizzazione delle opere in contestazione ha riferito, in particolare, il consulente della difesa, ing. *****.

Il professionista ha invero precisato, corredando le proprie indicazioni con allegati documentali, che sulla base delle cartografie tecniche regionali (CTR) -

costituite da riproduzioni digitali dello stato dei luoghi sulla base di voli aerei - l'ingombro costituito dalla piattaforma in calcestruzzo risultava già visibile in epoca compresa fra il 1994 ed il 2000 (allegato A).

A tale stregua e tenuto conto altresì dell'indicazione del teste ***** circa la presenza del container in epoca di gran lunga precedente al sopralluogo (avvenuto il 26 aprile 2006), deve ritenersi che entrambi i reati in contestazione siano estinti per prescrizione, risultando ormai decorso il termine massimo (di quattro anni e mezzo) stabilito dalla normativa previgente (relativa all'epoca di realizzazione degli abusi).

Conseguentemente deve pervenirsi a sentenza di non doversi procedere nei confronti di ***** per essere i reati a lei ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 157 c.p., 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di *** in ordine ai reati a lei ascritti perchè estinti per prescrizione.**

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Cagliari, 9.12.2010

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Cristina Lampis